ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it
codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55

CAPO I - ORGANI COLLEGIALI (COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO)

Art. 1 -Tipologia Organi collegiali

Nell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano operano i seguenti Organi Collegiali:

1. Consiglio d'Istituto;
2. Collegio dei docenti;
3. Consigli di classe/di interclasse/di intersezione;
4. Comitato per la valutazione dei docenti (ammessi all'anno di prova).

Art. 2 - Elezioni degli organi di durata annuale

Le elezioni per la nomina degli organi collegiali di durata annuale (rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione/interclasse/classe; comitato per la valutazione dei docenti), nel rispetto dei criteri di buon funzionamento ed organizzazione, dovranno essere definite entro il secondo mese dell'anno scolastico e in giorni diversi nei diversi ordini di scuola, per favorire la partecipazione di tutti i genitori.

Art. 3 - Convocazione del Consiglio di Intersezione, del Consiglio di Interclasse e del Consiglio di Classe. Programmazione e coordinamento delle attività

Il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, o a seguito di richiesta scritta e motivata dalla maggioranza assoluta dei membri con esclusione del Dirigente stesso.

Il Consiglio si riunisce di regola una volta ogni due mesi. Almeno due volte all'anno gli incontri si svolgeranno anche alla presenza dei rappresentanti dei genitori (le riunioni hanno cadenza abitualmente bimestrale: ottobre, gennaio, marzo, maggio).

Le riunioni del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe devono essere programmate nel rispetto di quanto stabilito ai punti 6.2 e 6.3 del seguente art. 6.

Art. 4 - Convocazione del Collegio dei Docenti. Programmazione e coordinamento delle attività

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994. Le riunioni saranno programmate nel rispetto di quanto stabilito ai punti 6.2 e 6.3 del seguente art. 6.

Art. 5 - Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva

5.1. Formazione, elezione del Presidente e del vicepresidente.

Il Consiglio d'Istituto si riunisce per la prima volta su sollecita disposizione del Dirigente Scolastico, successivamente alla nomina dei relativi membri. In questa sede il Consiglio d'Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico, provvede ad eleggere a scrutinio segreto il Presidente fra i rappresentanti dei genitori, nonché a nominare i componenti la Giunta Esecutiva nel rispetto dell'art. 8 comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994, le cui attribuzioni sono regolate dall'art. 10, comma 10 e segg. del decreto medesimo.
Si considerano candidati alla carica di presidente del C. di I. tutti i genitori facenti parte del Consiglio d'Istituto. È eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, a condizione che alla seduta sia presente almeno la metà più uno dei componenti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio d'Istituto elegge anche il vicepresidente, scelto tra i genitori appartenenti al medesimo Consiglio, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

5.2. Convocazione

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente il quale è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta (corredato degli opportuni allegati). È cura dei medesimi componenti far pervenire alla segreteria dell'Istituto, entro i successivi due giorni, il riscontro all'avviso in forma cartacea o per via telematica. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali situazioni di urgenza legate a fatti imprevedibili per le quali l'avviso di convocazione potrà essere comunicato agli interessati entro le ventiquattro ore precedenti la seduta.

Della convocazione viene data massima pubblicità, anche mediante l'esposizione dell'avviso all'albo d'Istituto e/o la pubblicazione sul sito della scuola e la trasmissione dell'avviso stesso al Presidente del Comitato dei Genitori, ove sia stato legalmente costituito.

Per la validità della seduta è richiesta obbligatoriamente la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le sedute del Consiglio d'Istituto sono aperte al pubblico che può assistere solo in qualità di uditore. Ha sempre facoltà di partecipare ed intervenire nella materia di competenza il Direttore S.G.A.

5.3. Verbale del Consiglio di Istituto

Il verbale del consiglio d'istituto è redatto su un format digitale durante la seduta da parte di un segretario nominato dal consiglio ed approvato al termine della seduta stessa.

5.4. Decadenza

I consiglieri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati con le stesse modalità stabilite dal Consiglio d'Istituto.

5.5. Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto deve avvenire mediante affissione nell'apposito albo d'Istituto e/o albo telematico. L'affissione all'albo avviene entro e non oltre quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio e deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio segreteria dell'Istituto e per lo stesso periodo rimangono in visione a chiunque ne inoltri richiesta scritta. Copia delle delibere da affiggere all'albo è consegnata dal segretario al Dirigente scolastico, il quale ne dispone la sollecita affissione e pubblicazione nel sito ufficiale dell'Istituto, attestandone in calce la data di pubblicazione.

5.6. Specifiche competenze nella gestione amministrativa.

Nel rispetto delle disposizioni di carattere generale facenti capo al D.I. n. 44/2001, il Consiglio d'Istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente. Con motivata delibera e su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, il Consiglio può altresì apportare parziali modifiche al programma, anche in relazione all'andamento del

funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

Il Direttore S.G.A., al fine di rendere possibili le verifiche, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti nonché dei pagamenti eseguiti.

Art. 6 - Surroghe per membri cessati, decadenze. Convocazione degli organi collegiali.

6.1.

Gli organi di cui all'art. 1 vengono convocati dai rispettivi presidenti, o, per quanto riguarda il Collegio dei docenti, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, con un preavviso, di regola, di non meno di 5 giorni, con l'indicazione dell'O.d.G. previsto per la riunione e la trasmissione agli interessati della documentazione idonea al regolare svolgimento della seduta. L'avviso di convocazione, oltre all'affissione all'albo, è comunicato ai singoli membri dell'organo collegiale in alternativa mediante circolare, posta elettronica, pubblicazione nel sito istituzionale.

Di ogni seduta viene redatto il verbale, su apposito registro a pagine numerate firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.

Ogni membro dell'organo può chiedere la trattazione di un argomento da porre all'O.d.G. tramite comunicazione scritta da inviare al rispettivo presidente con un anticipo di almeno dieci giorni. Sui problemi di particolare urgenza presentati in tempi inferiori, o all'inizio delle sedute stesse, l'organo in questione dovrà deciderne l'inserimento nell'O.d.G. in apertura di seduta. Tale inserimento potrà avere luogo solo se approvato all'unanimità dai presenti.

6.2.

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle rispettive competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

6.3.

Ogni organo collegiale opererà in forma autonoma rispetto alle proprie competenze, senza tuttavia prescindere da forme di coordinamento con le specifiche competenze degli altri organi collegiali.

Art. 7 - Comitato di valutazione dei docenti: convocazione

L'Art. 11 del D. lgs. 297/94 come novellato dall'art. 1 comma 129 della L. 107/2015 disciplina compiti e funzioni del Comitato di valutazione.

Il comitato, nella sua funzione di cui al comma 3 (individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti) è convocato dal Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di preavviso; la seduta è valida con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Delle sedute viene redatto verbale da un componente, individuato all'inizio della seduta.

Art. 8 - Comitato dei genitori

I genitori degli alunni dell'Istituto possono esprimere un Comitato del quale fanno parte i genitori stessi degli alunni delle scuole dell'Istituto ai sensi dell'art. 15 del D.L. 297/94.

Il Comitato dei genitori ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto tengono conto nella riflessione ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dell'Autonomia Scolastica, D.P.R. 275/99.

Art. 9 - Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.L. 297/94, in particolare: la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate con il Dirigente scolastico; le convocazioni, complete di ordine del giorno, devono essere affisse agli albi della scuola a cura dei genitori promotori; la distribuzione di avvisi inerenti tali assemblee avverrà previa autorizzazione del dirigente. L'assemblea, a cui possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i relativi docenti, **questi ultimi solo se invitati dai genitori**, può essere articolata in:

- assemblea di classi singole o di più classi insieme;
- assemblea di plesso;
- assemblea di istituto.